



COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 45 del 03-04-2020

Registro SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 30 del 03-04-2020

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL GEOM. LECCE GIOVANNI CONTRO IL COMUNE DI PESCOSOLIDO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventi, addì tre del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020 è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTO l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/00 che disciplina l'esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2020;

PREMESSO che in data 17.02.2020 è stato notificato al Comune di Pescosolido il ricorso ex art. 638 c.p.c. - R.G. 4338/2019 presentato, per il tramite del proprio legale rappresentante, dal Geom. Giovanni Lecce avanti al Tribunale di Cassino, finalizzato al soddisfacimento del credito pari ad € 127.163,84, oltre accessori, a titolo di compensi professionali relativi ad attività di accertamento svolta negli anni 2015/2018 a seguito di incarico conferito dall'allora Sindaco - Responsabile del Servizio Amministrativo;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 8 del 26.02.2020 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, avverso il ricorso di cui sopra, con possibilità di promuovere domanda riconvenzionale;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione si demandava al Responsabile del Servizio Amministrativo l'individuazione, d'intesa con il Sindaco, di un legale rappresentate in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità per resistere nel giudizio in questione in nome e per conto dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico legale ad un professionista in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, per la resistenza in giudizio in nome e per conto del Comune di Pescosolido avverso il ricorso ex art. 638 c.p.c. - R.G. 4338/2019, dando facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere domanda riconvenzionale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m.

VISTO il parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018;

VISTE le linee guida n. 12 dell' Anac ad oggetto "Affidamento degli incarichi legali" pubblicate in gazzetta Ufficiale;

DATO ATTO che nella fattispecie per la natura dell'incarico che si intende affidare si applica la disciplina prevista dal punto 1 delle citate linee guida ad oggetto "i servizi legali ex articolo 17, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici" che cita testualmente: "Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria";

VISTO l'art. 17, comma 1, lett. d del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita: "Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi.....:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

RILEVATO che in ragione della complessità e delle particolari specificità della questione in oggetto, occorre affidare la consulenza ad un legale competente in materia;

VISTO il preventivo del professionista Avv. Massimo Cocco, P.I.: 01455420602, con studio legale in Frosinone, Via Isonzo 19, assunto al protocollo n. 1118 del 02.04.2020, redatto in base ai parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, per euro 6.000,00 relativi a diritti e onorari oltre € 900,00 per spese generali (15% ex D.M. 10.03.20144, n. 55) € 276,00 per C.P.A. (4%), € 1.578,42 per iva al 22%, € a 379,50 a titolo di contributo unificato, € 379,50 per proposizione domanda riconvenzionale;

RILEVATO che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo dal punto di vista economico ed è pienamente in linea con quanto previsto dal D.M. 55/2014;

CONSIDERATO che l'Avv. Massimo Cocco possiede una indubbia esperienza e competenza nella materia oggetto di incarico;

RITENUTO PERTANTO:

- di conferire all'Avv. Massimo Cocco del Foro di Frosinone, l'incarico per la difesa in giudizio del Comune di Pescosolido nel ricorso ex art. 638 c.p.c. - R.G. 4338/2019 presentato, per il tramite del proprio legale rappresentante, dal Geom. Giovanni Lecce avanti al Tribunale di Cassino, con facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di proporre domanda riconvenzionale;
- di disporre, nel contempo l'assunzione di apposito impegno di spesa dell'importo complessivo di € 9.513,42 (novemilacinquecentotredici/42) come in precedenza dettagliato;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione per l'anno 2020 è in corso di esercizio provvisorio e che la spesa in parola rientra tra le spese non frazionabili in dodicesimi come previsto all'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di incaricare l'Avv. Massimo Cocco del Foro di Frosinone per la difesa in giudizio del Comune di Pescosolido nel ricorso ex art. 638 c.p.c. - R.G. 4338/2019 presentato, per il tramite del proprio legale rappresentante, dal Geom. Giovanni Lecce avanti al Tribunale di Cassino, finalizzato al soddisfacimento del credito pari ad € 127.163,84;
2. di dare atto che detto incarico rientra tra i servizi legali elencati nell'ambito dell'articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016;
3. di impegnare la somma di € 9.513,42 (comprensiva di spese generali, cassa previdenziale, IVA, contributo unificato e contributo per proporre domanda riconvenzionale);
4. di imputare la suddetta somma sul redigendo bilancio di previsione come segue:

- € 4.500,00 – ex cap. 1.01.20.202;
- € 5.013,42 – ex cap. 1.01.20.301;
- 5. di dare atto che la suddetta spesa rientra tra le spese non frazionabili in dodicesimi come previsto all'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- 6. di dare atto che detto incarico sarà regolamentato da apposito contratto;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile del
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to dr. Donato Prospero**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere In attesa in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Note:

Pescosolido, lì 03.04.2020

Il Responsabile del
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Anna Giovanna D'Ambrosio

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 45 del registro generale.

Pescosolido, lì 03.04.2020

Il Responsabile del
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to dr. Donato Prospero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pescosolido in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Pescosolido, lì 13.05.2020

Il Responsabile del
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to dr. Donato Prospero